



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2026**

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Gianluca Albo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

**RELAZIONE
DEL PROCURATORE REGIONALE
GIANLUCA ALBO**



**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2026**

TRENTO - 12 MARZO 2026

INDICE

I. INTERVENTO IN UDIENZA.....	1
II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE.....	12
1) I dati statistici	12
2) Il contenuto e la sequenza <i>input-output</i> dell'attività del pubblico ministero	12
2.1) Gli inviti a dedurre	12
2.2) Le citazioni a giudizio	13
2.3) I Giudizi di primo grado.....	16
2.4) Le impugnazioni	16
2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi.....	20
III. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE	21
INDICE DEI GRAFICI	I
1 Contesto territoriale.....	II
2 Flusso generale	III
3 Attività istruttoria	VI
4 Attività in fase di giudizio	VII
5 Sentenze di 1° grado	VIII
6 Sentenze di 2° grado	IX
7 Attività in fase di esecuzione	X

I. INTERVENTO IN UDIENZA

Sig.re Presidenti, Colleghi, Autorità, Signore e Signori tutti,

l'apertura dell'anno giudiziario della Corte dei conti è un momento di riflessione sul ruolo e sulla funzione, senza l'effettività della quale la cerimonia di apertura resterebbe confinata ad una anacronistica e sterile solennità.

Rispetto allo scorso anno il Mondo è ancora più cambiato e non è cambiato in meglio.

Qualsiasi riflessione anche in sede locale ("nel nostro piccolo") non può prescindere dalla realtà generale che entra nella nostra quotidianità e nelle nostre sfere di Istituzioni locali.

Nel corso nel 2025 non solo le guerre sono avanzate nel Mondo ma nel 2025 ciascuno di noi ha dovuto prendere atto che davanti ai nostri occhi si è consumato un genocidio nonostante fossimo stati tutti educati a interiorizzare - e forse pure a credere - che mai più dopo il nazismo la Storia avrebbe consegnato all'Umanità un altro genocidio.

E invece.

E invece, per reagire a un vile e disumano attacco terroristico che ha ucciso circa 1400 Israeliani la consentita proporzionalità è stata tanto violata da sfociare in un genocidio moderno questa volta a danno di 64 mila Palestinesi uccisi, fra cui 18 mila bambini e quasi 10 mila donne: a tutti i caduti delle guerre nel Mondo, innanzitutto e, quindi, alla speranza di pace di noi tutti è dedicato il murales di Banksy "*The armoured Peace Dove*" scelto per la copertina di quest'anno.

Ma non è finita.

Il diritto internazionale, il diritto dei popoli per i popoli, è stato umiliato ed emarginato in una sfera di crisi senza precedenti.

Anche nel mondo occidentale, alla regola delle regole si tende a sostituire la regola della forza declinata in tutte le versioni, dalla militare, più diretta, a quella più insidiosa che si avvale della forzatura del diritto, approfittando delle incertezze testuali del Legislatore (si pensi, ad esempio, alla estrema sinteticità del testo dell'articolo II della Costituzione degli Stati Uniti d'America sul potere esecutivo del Presidente).

A prescindere dalle sensibilità personali di ciascuno, non sembra opinabile che viviamo un momento di tensioni multilivello con cui dobbiamo confrontarci.

Un confronto apparentemente sterile perché *più grande di noi* ma in realtà a noi dovuto perché *nel nostro piccolo* siamo investiti della sussidiarietà applicativa delle regole, cioè sono le Istituzioni locali che, spesso prima di altri, si trovano esposte a un *aut aut*: farsi travolgere dal clima di debolezza delle regole, oppure sforzarsi di recuperare la forza delle regole facendo



CORTE DEI CONTI

divenire il loro rispetto riferimento imprescindibile nell'esercizio della funzione di ciascuno di noi.

Non mi permetto di suggerire soluzioni ma consentitemi di chiudere questa prima riflessione con un interrogativo: cosa vogliamo realmente fare?

Spero di non aver turbato la sensibilità di nessuno ma questa premessa era per me doverosa per dare, oggi, un senso civile e istituzionale all'intervento del pubblico ministero.

Qualche spunto va, ora, riservato all'aggiornamento sul progetto di riforma Foti, oggetto di riflessione già nella relazione dello scorso anno e oggi divenuto legge.

Avendo, personalmente, condiviso la puntuale e oggettiva analisi della legge 1/2026 e delle sue criticità contenuta nella relazione del Presidente Carlino mi limito ad indicare il link di riferimento per invitarVi ad apprezzarne la lettura e, al contempo, evitare sterili ripetizioni in questa sede.

La legge 1/2026, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, non si limita a modificare la disciplina della responsabilità amministrativa e del controllo ma contiene ulteriori prospettive di riforma con una *"Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti"* compendiate all'articolo 3 della medesima legge.

La delega è in alcuni punti "rigida" perché prevede indicazioni di dettaglio che lasciano poco spazio di manovra al legislatore delegato, sebbene questi abbia – positivamente – coinvolto l'Istituto nell'iter di predisposizione dei testi dei decreti legislativi.

Particolarmente delicati appaiono alcuni profili della delega, allorché investono la riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti anche a livello territoriale e il potere di coordinamento del Procuratore generale sugli uffici requirenti, in un contesto in cui il Governo è delegato ad attuare anche *"il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti"* (legge 1/2026, art. 3, comma 2, nr. 3, lett. f).

I lavori sono in corso e, oggi, appare prematuro qualsiasi pronostico valoriale sulla sequenza delega-attuazione.

In questa sede può risultare d'interesse rilevare che all'articolo 3 della legge 1/2026, e in particolare nel combinato disposto del comma 2, lett. c) e del comma 3, si prevede una clausola di riserva per le Autonomie (*"fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri..."*; v. comma 2, lett. c), art. 3 cit.) che si salda, però, con la previsione del coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'intesa entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema



CORTE DEI CONTI

di decreto legislativo che dia attuazione all'assetto organizzativo centrale e territoriale della Corte dei conti (*"ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2.."*; v. comma 3, art. 3 cit.).

Il coinvolgimento della Conferenza permanente non consente di interpretare la clausola di riserva contenuta nella citata lettera c) come *statica*, secondo cui l'organizzazione territoriale della Corte dei conti potrebbe restare affidata al testo oggi vigente delle norme di attuazione (DPR 15 luglio 1988, nr. 305, *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"*), ma conduce logicamente a una sua interpretazione *dinamica* in cui le modifiche organizzative introdotte dai decreti legislativi delegati, laddove ve ne sia spazio, andrebbero gestite dall'Autonomia con la procedura di modifica delle norme di attuazione.

Non solo, ma poiché già oggi l'articolo 10 *bis* del DPR 15 luglio 1988, nr. 305 (e ss. modiff.) prevede che *"Per l'attività giurisdizionale delle sezioni aventi sede a Trento e a Bolzano e delle relative procure si applicano le leggi sulla disciplina dell'ordinamento e delle procedure della Corte dei conti, salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4"* (n.d.r.: commi questi ultimi non rilevanti per le valutazioni in esame), e poiché le norme sull'organizzazione territoriale rientrano nella più ampia categoria delle norme sull'ordinamento della Corte dei conti, proprio in base al meccanismo di rinvio dinamico del citato articolo 10 *bis* i decreti legislativi di attuazione della delega sull'articolazione degli uffici giudicanti e requirenti territoriali dovrebbero avere una immediata applicazione anche per le Province autonome.

In realtà, tale prospettiva di immediata applicazione deve confrontarsi con la previsione del medesimo DPR 305/1988, il quale all'articolo 1 comma 2-*quater* rinvia per la dotazione organica dei magistrati alla tabella A (nell'ultimo suo aggiornamento introdotto dall'articolo 3 del D.lvo 14 luglio 2022, nr. 107) e al successivo comma 2-*sexies* assoggetta la modifica della tabella alla procedura prevista dall'articolo 107 dello Statuto per l'adozione delle sue norme di attuazione.

In estrema sintesi, allo stato, in una ottica logico-sistematica, sembra potersi affermare che le norme ordinamentali statali sulle qualifiche dei posti di funzione per la Procura e per le Sezioni giurisdizionali possano divenire immediatamente operative per il rinvio dinamico operato dal citato articolo 10 *bis* del DPR 305/1988 (ad esempio per le Procure di Trento e Bolzano sarebbe immediatamente applicabile una norma statale che in attuazione della legge delega dovesse prevedere la qualifica di consigliere-vice procuratore generale per il posto di funzione di procuratore regionale). Analoga immediata operatività non pare possa, invece,



CORTE DEI CONTI

ravvisarsi in eventuali modifiche della dotazione organica dei magistrati in servizio e della struttura territoriale degli Uffici di Procura, della Sezione di controllo e della Sezione giurisdizionale per le sedi di Trento e Bolzano.

Certo è che, a fronte di un intreccio complesso di fonti, su cui però campeggia la potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. 1, Cost.), appare ineludibile una riflessione tempestiva da parte della Regione e delle Province autonome per seguire con cognizione di causa il delicato processo di attuazione della legge delega e, quindi, ad esso adeguare il DPR 305/1988.

Sulla parte immediatamente precettiva della legge 1/2026, ai suoi primi interpreti non è mancato estro e fantasia anche se – va aggiunto – le scelte interpretative non sono agevolate né dal testo normativo, né dalla inevitabile pressione “politica” che ricade sui primi addetti ai lavori chiamati ad applicare le nuove norme sul campo per decidere fattispecie concrete.

La Procura della Corte dei conti di Trento si è già confrontata con le nuove disposizioni di legge sia in procedimenti pendenti in primo grado sia nell’instaurazione di un giudizio di appello.

In sintesi le soluzioni adottate.

In un giudizio di primo grado rimesso sul ruolo con ordinanza istruttoria antecedente alla entrata in vigore della legge 1/2026, ma che rinviava ad una udienza di febbraio 2026, è stato lo stesso pubblico ministero con memoria scritta per l’udienza di rinvio, sia a circostanziare gli elementi di fatto che consentivano di ravvisare la colpa grave anche nell’accezione più rigorosa introdotta dal legislatore del 2026, sia a ridurre la richiesta di condanna al 30% del danno contestato nell’atto di citazione dopo averne accertato, con l’acquisizione e il deposito del CUD del convenuto, il rispetto della soglia soggettiva “stipendiale”.

Anche nell’atto di appello notificato dopo la entrata in vigore della legge 1/2026 avverso una sentenza di rigetto integrale della domanda attorea, la censura sulla ritenuta insussistenza della colpa grave è stata articolata considerando la nuova accezione legislativa della medesima. Inoltre, la richiesta di riforma della sentenza impugnata è stata modulata sul 30% del danno contestato nell’atto di citazione dopo averne accertato, con l’acquisizione e il deposito del CUD di tutti i convenuti, il rispetto della soglia soggettiva “stipendiale” correlata alla imputazione parziaria di ciascuno dei chiamati in giudizio. Ci si è rimessi, invece, alla scelta officiosa del Collegio adito con l’atto di impugnazione per la eventuale applicazione dell’interdizione funzionale prevista dalla nuova normativa, anche sul punto immediatamente vigente per le previsioni della norma transitoria (art. 6 legge 1/2026).



CORTE DEI CONTI

Nell'attesa di un assestamento giurisprudenziale e di auspicabili direttive nomofilattiche, le scelte processuali dell'Ufficio resteranno aderenti all'imperatività delle norme e dei canoni legali di interpretazione che ripudiano sia fantasiosi meccanismi di disapplicazione, sia chiamate in causa dell'assicurazione che finiscono per estendere la giurisdizione contabile senza l'interposizione del legislatore, il quale non ha ancora disciplinato l'assicurazione obbligatoria e men che meno ha offerto spunti per incardinare, in deroga all'articolo 1 c.p.c., la manleva di una assicurazione facoltativa nel giudizio di responsabilità.

In ossequio alla sintesi, che è anche rispetto per la Vostra cortese presenza, non indugiero in dati e statistiche, ma cercherò di dare qualche elemento sull'attività del 2025 e sullo sviluppo dell'attività pregressa.

La recente legge delega suggerisce un cenno alla regolamentazione del rimborso delle spese legali oggetto della relazione dello scorso anno. L'articolo 17 della legge provinciale 30 dicembre 2024, n. 13 offre già al dipendente provinciale quelle garanzie che il legislatore nazionale intende perseguire allorché ha inteso delegare il Governo alla modifica del codice di giustizia contabile *"(...) al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa (...)"* [art. 3, comma 2, lett. r), legge 1/2026]. A delega attuata, verosimilmente, si porrà un problema di coordinamento tra le due norme ma di certo, poiché la norma provinciale assicura già oggi il rimborso integrale secondo un criterio oggettivo soddisfacente (il valore medio della tariffa legale), solo all'Avvocatura pubblica (Provinciale o dello Stato) può essere affidata la valutazione per riconoscere in deroga il rimborso di una somma superiore, proprio in ragione della natura pubblicistica del procedimento che sfocia nella liquidazione delle spese.

Un cenno integrativo a quanto rassegnato lo scorso anno va fatto anche per l'articolo 32, comma 1, della l.p. 13/2024, norma che ha operato una razionalizzazione del sistema di controllo sulla riscossione della tassa di soggiorno dalle strutture ricettive e che oggi si connota per efficacia e lungimiranza allorché, proprio di recente, in ragione dello *status* legale di sostituto di imposta rivestito dal gestore della struttura ricettiva, è stata esclusa la giurisdizione della Corte dei conti (Cass. SS.UU. 1527/2026).

Va, inoltre, apprezzata anche la recente adozione del regolamento attuativo delle modifiche normative in materia di imposta provinciale di soggiorno (deliberazione della Giunta provinciale n. 946/2025).



CORTE DEI CONTI

Nel solco di una tensione nomofilattica per l'applicazione anche in Trentino – Alto Adige / Südtirol di regole e di standard di valutazione consolidatisi nel resto del territorio nazionale va segnalata la sentenza delle Sezioni Riunite nr. 13/2025, la quale, pur statuendo il rigetto del ricorso del pubblico ministero avverso la decisione di parifica 1/2025 delle Sezioni Riunite per il Trentino – Alto Adige / Südtirol, ha affermato alcuni principi giuridici che non erano stati condivisi dalla difesa provinciale e non risultavano tutelati dalla decisione impugnata.

Tali principi, in ragione della natura giurisdizionale dell'organo che in posizione apicale li ha pronunciati, divengono – ineludibile - precedente qualificato su delicati profili del rapporto tra fonte nazionale e fonte autonomistica.

Invero, secondo le Sezioni Riunite della Corte dei conti:

- se non vi è una norma provinciale (o regionale) vigente, la norma nazionale, in virtù dell'articolo 105 dello Statuto, si applica anche nelle materie a riserva autonomistica (artt. 4 e 8 dello Statuto) sinché non intervenga il legislatore provinciale o regionale ad estrinsecare detta riserva ma sempre nel rispetto dei limiti posti dallo stesso Statuto (armonia costituzionale, principi dell'ordinamento della Repubblica, obblighi internazionali e interessi nazionali e norme fondamentali di riforma economico-sociale);
- le norme che disciplinano il controllo della Corte dei conti non possono essere derogate dal legislatore provinciale (o regionale), ma solo con disposizioni di attuazione possono essere conformate alla peculiarità autonomistica.

L'intervento delle Sezioni Riunite consente, comunque, di porre fine a una vicenda tortuosa che dovrebbe indurre a non ripetere forzature del sistema normativo di cui, da parte di tutti, va rispettata l'unitarietà logica a prescindere dalla rivendicazione di attribuzioni in deroga.

Prima di illustrare in sintesi il nostro *output*, e quindi ciò che è stato fatto in termini statistici, un meritato plauso va a tutti coloro che ci hanno consentito di “fare”: la collega Anna Maria Iadecola, tutto il personale dell'Ufficio, tra cui affettuosamente annovero anche i due sottufficiali della “nostra” aliquota della G.d.F., tutte le Forze di polizia e tutte le Istituzioni che sempre più comprendono che la Procura della Corte dei conti opera nel loro interesse.

Si conferma encomiabile l'apporto del funzionario preposto, Antonio Zuccaro a cui auguro le cose più belle.

La Procura regionale di Trento è e rimane un piccolo Ufficio con solo 2 magistrati in servizio, ma ciò non ha impedito, e con ciò replico la riflessione dello scorso anno, di



CORTE DEI CONTI

prediligere un approccio qualitativo, e non quantitativo, nella gestione dell'Ufficio, il cui compito non è "produrre" atti ma individuare azioni idonee a orientare le Amministrazioni, le quali, pur nelle peculiarità normative delle realtà locali, non possono prescindere dalle cautele funzionali a tutela delle risorse pubbliche.

In questa ottica si evita l'apertura immediata di un procedimento sulle segnalazioni di revoche di contributi pubblici e si attende l'esito dell'intimazione di recupero in autotutela con efficienza gestito dalla PAT che sovente incamera le somme dopo l'intimazione.

Qualche dato di sintesi.

Il 1° gennaio 2025 erano pendenti 436 istruttorie, scese a 263 il 31 dicembre 2025, dopo averne archiviate 310 e limitato l'apertura delle nuove istruttorie con soli 200 fascicoli incardinati nel 2025 a fronte delle 571 segnalazioni di presunto danno pervenute; sono 194 le pseudo denunce di cui è stata disposta l'archiviazione immediata ai sensi dell'articolo 54 c.g.c. mentre sono 177 le segnalazioni di recupero di contributi in attesa di definizione.

Inoltre, nell'anno 2025 sono stati depositati:

- 7 inviti a dedurre nei confronti di 11 soggetti per un importo contestato, complessivamente pari a € 695.484,82;
- 5 atti di citazione per un valore ponderato di € 1.062.105,67 nei confronti di 9 soggetti per un importo complessivo di € 531.782,44;
- 4 pareri su richiesta di rito abbreviato;
- 2 pareri per rito monitorio;
- 59 ricorsi per resa di conto;
- 180 solleciti alle amministrazioni per depositare i conti giudiziali relativi agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, cui è seguito il deposito di 20 conti giudiziali;
- 7 atti di appello per complessivi € 1.742.706,21 nei confronti di 23 soggetti.

Nel 2025 sono state recuperati, "per cassa", i seguenti importi:

- 120.565,37 € in totale, in fase istruttoria;
- 146.021,00 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna di primo grado;
- 163.342,79 € nella fase di esecuzione delle sentenze di condanna di secondo grado;
- 60.945,68 € a seguito della definizione delle vertenze con rito abbreviato;
- 535,90 € a seguito di adesione dei convenuti a rito monitorio.

Sono stati, pertanto, recuperati complessivamente per cassa, nel 2025, € 491.410,74.

Anche nel 2025 le azioni della Procura regionale di Trento hanno avuto una modestissima percentuale di accoglimento, sia nel rapporto tra soggetti convenuti e condannati, sia nel rapporto tra importo della domanda e importo della condanna.



CORTE DEI CONTI

I dati sono stati rappresentati in appositi grafici ([V., sezione grafici, pag. VIII](#)).

Mi preme ribadire anche quest'anno che l'impugnazione di una decisione sfavorevole per l'attore pubblico non è solo un rimedio processuale per ottenere il riconoscimento della pretesa erariale azionata con l'atto di citazione ma è, innanzitutto, lo strumento legale per correggere i disallineamenti della giurisprudenza di primo grado rispetto alla omogenea applicazione di principi consolidati in tutto il territorio nazionale.

Invero, nel rappresentare lo Stato, il pubblico ministero deve vigilare che i principi di sana gestione finanziaria delle risorse pubbliche non trovino deroghe ingiustificate.

Sono stati proposti 7 atti di appello per chiedere – anche quest'anno – al Giudice di secondo grado l'applicazione di regole di responsabilità consolidate nel territorio nazionale ma – ad avviso della Procura regionale – disattese in sede locale dalla Sezione Giurisdizionale di Trento.

Nel registrare un ritardo ultra-biennale nella fissazione dell'udienza di trattazione di alcuni appelli da noi proposti, sin da gennaio 2024, su delicate questioni di diritto, si auspica che nel corso del 2026 tali giudizi vengano trattati o almeno calendarizzati.

La valutazione di merito in ordine alla gravità o meno della colpa ha un intrinseco margine di opinabilità in cui l'atto di impugnazione è una scelta del pubblico ministero ma non un atto doveroso per ristabilire i principi di prevedibilità degli obblighi di servizio che devono essere omogenei nel territorio nazionale.

Nel corso del 2025 sono intervenute sei sentenze che hanno respinto le impugnazioni della Procura regionale che censuravano la valutazione di insussistenza di colpa grave. Per lo più trattasi di decisioni su fattispecie di mancato ricorso al patrocinio gratuito dell'Avvocatura di Stato connotate da un disallineamento orizzontale e verticale succedutosi nel tempo tra decisioni prima di avallo e poi di rigetto della prospettazione accusatoria.

È stato, invece, accolto dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello, con la sentenza n. 186/2025 il ricorso della Procura sulla valutazione di insussistenza della colpa grave operata dal Collegio trentino in una fattispecie di affidamento da parte di una giunta comunale di un incarico generico.

Nel solco della auspicata tensione nomofilattica va, anche, segnalato l'accoglimento, con sentenza n. 105/2025 della Prima Sezione giurisdizionale centrale d'appello, del ricorso di questa Procura regionale avverso la sentenza n. 24/2023 in cui il Collegio trentino aveva qualificato in termini di responsabilità formale non perseguibile una fattispecie di danno derivante dall'assunzione di personale in costanza del divieto di assunzione per intempestiva approvazione del bilancio comunale. La fattispecie di responsabilità amministrativa era stata



CORTE DEI CONTI

già riconosciuta come tale da altre Sezioni giurisdizionali ed era stata oggetto di puntuale segnalazione da parte della Sezione di controllo (Deliberazione n. 54/2019). Sul punto rilevo, con rammarico, come siano venute meno le plurime e qualificate segnalazioni di danno da parte della locale Sezione di controllo ([v. grafico](#)).

Rinviando all'esame in dettaglio degli atti di impugnazione (*v. infra, cap. II par. 2.4*), può in sintesi richiamarsi qualche fattispecie devoluta al Giudice di appello nell'anno 2025.

Sul piano del principio di diritto è stata impugnata la sentenza n. 11/2025 in cui il Collegio di Trento ha confermato l'interpretazione restrittiva che ritiene operante lo scudo erariale solo nelle fattispecie omissive in cui sull'agente ricade una posizione di garanzia (art. 21 comma 2 del c.d. decreto semplificazioni). L'interpretazione non è condivisa perché, a parere della Procura, la posizione di garanzia è funzionale ad evitare che tramite la clausola di equivalenza di cui al comma 2 dell'articolo 40 c.p. venga violato il principio di tipicità che regola la norma penale ma non anche la responsabilità amministrativa che è a forma libera e ove, pertanto, bisogna verificare se il segmento omissivo della condotta omissiva abbia efficacia causale all'interno della catena eziologica.

Va dato atto della sentenza emessa dalla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'appello n. 140/2025, ove la statuizione di rigetto non sembra, però, confrontarsi con le censure mosse nell'atto di appello.

Per violazione dello standard di valutazione della prova logica o critica è stato proposto appello avverso la sentenza n. 5/2025 che ha respinto la contestazione di danno derivante da una fattispecie distrattiva dolosa che replicava un *modus operandi* ammesso dal convenuto con il pagamento delle somme contestate dalla Procura della Corte dei conti per episodi analoghi.

Altro appello è stato proposto avverso il travisamento operato nella sentenza n. 8/2025 di una fattispecie dolosa in cui un sindaco aveva senza alcuna valutazione di congruità affidato un incarico artistico per un murales a un artista tedesco non noto, simulando che l'affidamento pervenisse da una azienda per il turismo.

Anche nel 2026 la Procura regionale cercherà di fare la sua parte per assicurare che le azioni siano aderenti agli *standard* probatori tracciati dalla giurisprudenza nazionale, da assicurare a tutti i convenuti e, quindi, anche a quelli del Trentino A.A./S.

Anche quest'anno va, quindi, ribadito che dinanzi a una schizofrenia di sensibilità che oggi investe il sistema anticorruzione, il primo passo ineludibile per rivendicare e affermare le funzioni istituzionali rimane il loro credibile esercizio.



CORTE DEI CONTI

Invero, per la tenuta del sistema anticorruzione non devono preoccupare tanto le sortite asistematiche del Legislatore perché spetta al legislatore fare le leggi e ai magistrati applicarle previa loro interpretazione.

L'interpretazione non è, però, un potere libero del giudice ma è una attribuzione vincolata dalle regole legali e prima ancora dagli obblighi di imparzialità e di serenità; sono questi ultimi, infatti, che tracciano la linea netta tra Giudice e non giudice.

Questa distinzione che investe la funzione universale del Giudice, in Italia è ancora più delicata perché l'Italia è il paese occidentale in cui si riscontra l'amaro primato del più alto numero di magistrati uccisi da terrorismo e criminalità organizzata solo perché facevano il loro dovere di Giudici.

Chi tradisce la funzione del Giudice svincolando la forza della decisione dagli standard di valutazione sereni, logici e legali, tradisce non solo la funzione ma la memoria di tutti i colleghi caduti.

Uso volontariamente il termine Giudici perché accomuna tutti coloro vincolati dalla cultura della giurisdizione, che è cultura della legge e del suo rispetto e in quanto tale non può conoscere distinzione tra funzione di giudice e funzione di pubblico ministero.

Non si può separare la legalità in quanto essa è un valore assoluto e se non si può separare la legalità, non si può separare il giudice dal pubblico ministero perché la legalità è solo una: non esiste una legalità del giudice e una legalità del pubblico ministero.

Comprendo che la riflessione potrebbe essere fraintesa come una presa di posizione rispetto al dilemma referendario e quindi passo ai saluti conclusivi con note di ringraziamento che estendo a tutti i presenti con cui mi scuso se le esigenze di sintesi non consentono una esaustiva elencazione soggettiva.

Approfitto di questa cerimonia per dare il benvenuto al Commissario del Governo Isabella Fusiello, da subito, come già i suoi tre predecessori da me conosciuti, rivelatasi punto di riferimento per le Istituzioni locali.

Ringrazio il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Trento, il quale, cogliendo le nostre indicazioni, ha dato tempestivo impulso alla trasmissione delle comunicazioni ex articolo 129 disp. att. c.p.p. alla Procura della Corte dei conti.

Sempre proficuo e schietto è stato il confronto con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, il cui vertice Dario Bellisario è giunto al termine del suo mandato a Trento. Non dubito che la sua gentilezza ed efficace disponibilità abbiano conquistato molte delle Autorità oggi presenti.

Lo salutiamo con affetto e stima.



CORTE DEI CONTI

Concludo con i saluti *in house*.

Grazie, innanzitutto, al Presidente Guido Carlinò che guida l'Istituto in un momento così delicato e grazie anche al Procuratore generale Pio Silvestri che lo supporta nel rispetto dei ruoli ma nella consapevolezza che la difesa dei fondamentali di una giurisdizione è insensibile alla distinzione delle funzioni.

Ringrazio l'amica e Presidente Giusy Maneggio per la sua presenza a Trento in rappresentanza del Consiglio di Presidenza.

Un saluto va rivolto anche al collega Adriano Gribaudo rappresentante dell'Associazione magistrati della Corte dei conti.

Con rammarico comprendo la scelta di anticipare la soglia legale della quiescenza fatta dal consigliere Ferrari, esempio di magistrato riservato, collega dotato di raffinata professionalità giuscontabile e che tanto ha dato non solo alla Corte dei conti ma alle Istituzioni locali.

Grazie Tullio.

Infine, l'ultimo saluto è per Lei, Presidente Bacchi a cui riservo l'augurio istituzionale, ma anche personale, per il delicato - e non dubito - non facile compito di presiedere con serenità la giurisdizione contabile in Trento.

Da uomo di mare mi permetta di concludere con una metafora che è anche un augurio: quando il mare è in tempesta è difficile far virare una imbarcazione ma è sempre possibile farlo se il timone si tiene dalla parte giusta.

Concludo davvero e chiedo che si dichiari aperto l'Anno giudiziario 2026 presso la sede di Trento.



CORTE DEI CONTI

II. L'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

1) I dati statistici

I dati generali della sequenza *input-output* dell'Ufficio sono illustrati seguendo le fasi fondamentali del codice di giustizia contabile con specificazione degli eventi più significativi e con la predilezione di indicatori qualitativi. Si rinvia all'apposita sezione, in calce alla presente, per la rappresentazione grafica dei dati quantitativi.

2) Il contenuto e la sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero

Con la direttiva 1/2022 sono stati adottati criteri di priorità e di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori. Tali criteri, di inedita applicazione fino al 2022, sono pienamente stati attuati anche durante lo scorso anno.

Di seguito, una illustrazione di sintesi dei principali atti connotati da elementi di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale che, per l'anno 2025, si registrano nella sequenza *input-output* dell'attività del Pubblico ministero contabile di Trento.

2.1) Gli inviti a dedurre

Sono stati notificati n. 7 inviti a dedurre, nei confronti di 11 soggetti per un valore complessivo contestato pari ad € 695.484,82.

In fase istruttoria, o a seguito della notifica di invito a dedurre, sono state recuperate somme per un ammontare complessivo pari a € 120.565,37.

Istruttoria: I00003/2024 – W2	Invitati: 1	Importo contestato: € 88.410,44
Amministrazione danneggiata: Asuit di Trento		

È stato contestato a un medico, dipendente dell'Azienda sanitaria di Trento, la violazione del vincolo di esclusività, in quanto la stessa effettuava visite all'interno della struttura pubblica, dichiarando falsamente che si trattava di prestazioni in telemedicina, esenti dal ticket in base a una legge provinciale emanata per far fronte al periodo pandemico, in modo da violare il regime previsto per le prestazioni intramurarie e incamerare abusivamente il compenso richiesto in contanti ai pazienti. Alla professionista è stato contestato un danno erariale per l'indebita percezione dell'indennità di esclusività nonché per aver impedito all'Azienda sanitaria di ricevere la quota di propria spettanza, prevista per le prestazioni intramurarie,



CORTE DEI CONTI

per ciascuna delle visite abusivamente eseguite.

A seguito della notifica dell'invito a fornire deduzioni, la professionista ha risarcito all'Azienda sanitaria il danno arrecato per l'importo di € 51.159,43; il procedimento è stato pertanto archiviato per riparazione spontanea.

Istruttoria: I00098/2024 – W2	Invitati: 1	Importo contestato: € 89.571,26
Amministrazione danneggiata: Comune di Peio		

È stato contestato al Responsabile dell'Ufficio tecnico di un Comune l'aver affidato, senza preventivo espletamento di una procedura comparativa di selezione del contraente, dei lavori di somma urgenza per il ripristino di una strada.

Il soggetto invitato, nell'ambito delle deduzioni difensive ha fornito elementi idonei a provare di aver proceduto all'espletamento del confronto concorrenziale, pur non avendone lasciato evidenza agli atti del Comune. Si è pertanto ritenuto di archiviare il procedimento.

Istruttoria: I00167/2025 – W2	Invitati: 1	Importo contestato: € 2.000
Amministrazione danneggiata: Provincia autonoma di Trento		

È stato contestato a un'insegnante di scuola primaria di un istituto comprensivo trentino, l'aver acquistato un falso tampone positivi al Covid – 19 allo scopo di aggirare le normative nazionali in materia di certificazione verde. È stato pertanto richiesto alla dipendente provinciale il ristoro del danno all'immagine arrecato al proprio ente, in considerazione della eco mediatica della vicenda.

In data 25 febbraio 2026 è stato notificato atto di citazione. Il giudizio verrà discusso all'udienza del giorno 8 luglio 2026.

2.2) Le citazioni a giudizio

Nel 2025 sono stati convenuti in giudizio 9 soggetti e depositati n. 5 atti di citazione a giudizio, per un valore complessivo contestato pari ad € 531.782,44.

Di seguito, secondo un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le principali fattispecie contestate, con indicazione anche della sentenza, accanto al numero di giudizio, ove intervenuta nel 2025.

Sanità

Giudizio: 4950	Istruttoria: I00021/2021 – W2
-----------------------	--------------------------------------



CORTE DEI CONTI

Amministrazione danneggiata: Asuit di Trento	
Importo richiesto: € 225.376,00	N. convenuti: 2

Sono stati convenuti in giudizio due medici dell'Azienda sanitaria di Trento per il danno indiretto subito dall'Azienda a seguito del risarcimento che è stato riconosciuto a una paziente che si era sottoposta a intervento per la chiusura delle tube di Falloppio. Nonostante la paziente fosse stata effettivamente sottoposta a operazione chirurgica la legatura delle tube non era stata effettuata dai sanitari e di tale circostanza la paziente non veniva informata. Di conseguenza, credendo di non essere fertile, la paziente rimaneva incinta di un bambino, con violazione del diritto all'autodeterminazione nelle scelte sulla procreazione.

A seguito della richiesta di rito abbreviato il giudizio è stato definito con riferimento alla posizione di uno dei due medici, mediante il pagamento della somma di € 47.329,00. La causa è invece stata posta in decisione all'udienza del 12 novembre 2025 e recentemente è stata depositata la sentenza 4/2026 che ha riconosciuto la responsabilità dell'altra professionista convenuta.

Responsabilità di sindaci e amministratori

Giudizio: 4934	Istruttoria: I00111/2024 - W2
Amministrazione danneggiata: Università di Trento	
Importo richiesto: € 16.282,32	N. convenuti: 1

È stato convenuto l'allora Direttore del dipartimento di Economia e Management dell'Università di Trento per il danno indiretto derivato all'Ateneo a seguito della condanna inflitta dal Giudice del lavoro per la reiterata e illegittima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato di una dipendente amministrativa.

Il giudizio si è definito con l'adesione del convenuto al rito abbreviato e il pagamento da parte dello stesso della somma di € 4.884,70.

Giudizio: 4989	Istruttoria: I00072/2021 - W1
Amministrazione danneggiata: Comune di Cavareno	
Importo richiesto: € 1.459,12	N. convenuti: 4

Sono stati convenuti i componenti della Giunta e il Segretario comunale in relazione ai costi sostenuti dall'Amministrazione comunale in conseguenza dell'affidamento dell'incarico di consulenza legale a un avvocato del libero foro per lo svolgimento di un'attività del tutto



CORTE DEI CONTI

evanescente e indeterminata.

Il giudizio verrà discusso all'udienza del 13 maggio 2026.

Danni cagionati da attività contrattuale

Giudizio: 4936	Istruttoria: I00347/2021 - W2
Amministrazione danneggiata: Università di Trento	
Importo richiesto: € 61.102,20	N. convenuti: 1

È stato contestato un danno pari a € 61.102,20 a un dirigente dell'Università di Trento per aver disdetto dei contratti di locazione per degli immobili da adibire a foresteria dell'Università, sostituendoli con altrettanti contratti, sempre riguardanti i medesimi immobili ma a condizioni più onerose per l'Ateneo.

Il giudizio è stato rinviato all'udienza del giorno 15 aprile 2026.

Cumulo di impieghi

Giudizio: 4949	Istruttoria: I00045/2024 - W2
Amministrazione danneggiata: Comune di Peio	
Importo richiesto: € 227.562,71	N. convenuti: 1

È stato convenuto in giudizio il responsabile dell'ufficio edilizia pubblica di un Comune, il quale effettuava, anche durante l'orario di servizio, attività professionale non autorizzata - e non autorizzabile perché in conflitto di interessi con l'attività istituzionale - in favore di uno studio di un ingegnere operante nel medesimo territorio comunale. Dalle indagini delegate alla Guardia di Finanza è emersa un'assidua presenza dell'impiegato comunale presso lo studio del professionista, nonché l'esecuzione, durante l'orario di servizio, di numerose visure, utilizzando l'applicativo, a disposizione del Comune, per pratiche di interesse dell'ingegnere. Per gli accessi abusivi al sistema informatico e per l'affidamento all'ingegnere di incarichi professionali, in violazione del dovere di astensione, è stata emessa sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il danno erariale contestato con atto di citazione ammonta a € 227.562,71, corrispondente all'intero ammontare delle retribuzioni percepite dal tecnico nel periodo in cui risulta la collaborazione con lo studio professionale e in cui, conseguentemente, l'attività in favore del comune risulta *inutiliter data* perché in violazione del vincolo di fedeltà nei confronti dell'Amministrazione.

La causa è stata discussa all'udienza del giorno 11 novembre 2025.



CORTE DEI CONTI

2.3) I Giudizi di primo grado

Le già illustrate ragioni di sintesi rendono doveroso il rinvio all'articolata esposizione contenuta nella relazione della Sezione giurisdizionale.

Per completezza deve rilevarsi che, per quanto attiene ai giudizi che sono stati decisi con sentenza nell'anno 2025, a fronte di una richiesta risarcitoria complessiva pari a € 141.427,42, sono intervenute condanne per complessivi € 38.201,30.

La percentuale di accoglimento della prospettazione accusatoria si assesta al 27,01%, mentre ammonta a complessivi € 9.674,40 oltre a iva e CPA la somma riconosciuta dalla Sezione nella statuizione di condanna alle spese a seguito di rigetto della domanda attorea.

Per quanto riguarda il ricorso a riti deflattivi del contenzioso, sono state definite con rito abbreviato 4 vertenze con conseguenti addebiti per € 63.243,25.

2.4) Le impugnazioni

Sono 6 gli appelli principali proposti dalla Procura nel 2025 e un appello incidentale autonomo. Il valore delle somme complessivamente contestate ammonta a € 1.742.706,21. Tali impugnazioni vertono sulla responsabilità erariale, complessivamente, di 23 soggetti.

Con riferimento agli estremi della sentenza di primo grado impugnata seguendo il criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano i seguenti appelli:

Sentenza n. 32/2024	Esito 1° grado: Accoglimento parziale
Giudizio: 4857	
Amministrazione danneggiata: Comune di Canazei	
Importo richiesto: € 12.410,16	N. convenuti: 3
Importo condanna: € 205,28	

A seguito dell'annullamento di due delibere della Giunta comunale di approvazione di una variante al PRG per voto di un amministratore non astenutosi nonostante in conflitto di interessi, la Procura erariale aveva convenuto l'amministratore che aveva violato l'obbligo di astensione per risarcire il danno derivante dall'annullamento della deliberazione e l'ulteriore danno derivante dalla ripetizione del procedimento per l'adozione di un nuovo PRG. Il collegio non ha ravvisato la sussistenza del nesso eziologico tra la mancata astensione, foriera dell'annullamento della deliberazione e le ulteriori spese per l'adozione di un nuovo PRG. La Procura erariale ha censurato il malgoverno da parte del Collegio di principi notori che regolano la valutazione del nesso di causalità.



CORTE DEI CONTI

Sentenza n. 31/2024	Esito 1° grado: Accoglimento parziale
Giudizio: 4596	
Amministrazione danneggiata: Provincia autonoma di Trento	
Importo richiesto: € 3.124.007,93	N. convenuti: 9
Importo condanna	€ 743.557,69
Importo richiesto in appello	€ 1.646.120,65

La Procura aveva contestato alla società Deloitte Consulting srl, a suoi consulenti nonché a funzionari pubblici un ingente danno erariale per la distrazione di un finanziamento per un programma di sviluppo informatico dell'Associazione Trento Rise, in mano pubblica, in una vicenda molto articolata, oggetto anche di sentenze penali. Dopo il rigetto del regolamento preventivo di giurisdizione proposto da alcuni convenuti, la sentenza di primo grado, depositata dopo un anno e quattro mesi dall'ultima udienza di discussione, oltre che violare il principio di sinteticità con cui di sicuro contrastano oltre 400 pagine di scritto, ha travisato la domanda attorea e ha ritenuto sussistente una sola posta di danno differente da quelle contestate nell'atto di citazione. La violazione del principio della domanda è stata censurata sia nelle impugnazioni dei convenuti sia nell'appello incidentale di parte pubblica ove si sono rivendicate due poste di danno, l'una da distrazione del finanziamento in consulenze e l'altra da stipula di transazioni svantaggiose.

Sentenza n. 1/2025	Esito: Assoluzione
Giudizio: 4858	
Amministrazione danneggiata: Comune di Predaia	
Importo richiesto in 1° grado: € 30.639,97	N. convenuti: 7
Importo condanna 1° grado: € 0	

A fronte della richiesta attorea di condannare degli amministratori pubblici che avevano erroneamente ritenuto applicabili in materia di lavori pubblici i prezzi ordinari della PAT in luogo del Capitolato speciale applicabile in materia, comportando così la soccombenza in giudizio del Comune nei confronti di una ditta appaltatrice, la Sezione ha ritenuto non sussistere la responsabilità del Direttore dei lavori e del RUP, affermando che gli stessi avrebbero agito con diligenza, considerata la complessità della materia.

Nell'atto di appello la Procura erariale ha rilevato proprio come i pareri erronei, l'uno di carattere tecnico da parte del RUP e l'altro di carattere amministrativo, da parte del Segretario comunale, sono stati determinanti nella decisione del Comune di resistere in giudizio nei



CORTE DEI CONTI

confronti della società appaltatrice, comportando la soccombenza dell'Ente e la condanna alle spese legali.

Sentenza n. 8/2025	Esito: Assoluzione
Giudizio: 4875	
Amministrazione danneggiata: Comune di Scurelle	
Importo richiesto: € 14.000	N. convenuti: 7
Importo condanna: € 0	

Nell'atto di citazione era stata contestata la violazione del principio di economicità per l'affidamento ad un artista tedesco non noto dell'incarico di realizzare un'opera presso uno spazio comunale a fruizione limitata e senza alcuna valutazione di congruità e di fattibilità. Si era accertato che il Sindaco aveva gestito l'affidamento con contatto diretto con l'artista e poi aveva richiesto all'azienda per il turismo (APT) di predisporre una proposta al Comune valorizzata secondo le indicazioni dell'artista. La sentenza ha dichiarato non provata la sussistenza del danno e non sussistente l'elemento psicologico contestato al Sindaco.

Nell'atto d'appello, la Procura erariale ha censurato il travisamento dei dati documentali espressivi del dolo del Sindaco e la errata valutazione di insussistenza del danno non avendo il Collegio considerato, né che il Sindaco e la Giunta avessero avallato le richieste dell'artista e prestato acquiescenza agli errori esecutivi con dilatazione dei tempi di consegna dell'opera, né che la Procura avesse offerto quale elemento di comparazione il costo di opere analoghe ma di maggiori dimensioni realizzate su commissione di vari comuni del territorio nazionale da un artista noto ed escusso in sede di audizione personale.

Sentenza n. 5/2025	Esito 1° grado: Assoluzione
Giudizio: 4876	
Amministrazione danneggiata: Comune di Aldeno	
Importo richiesto: € 24.000	N. convenuti: 1

È stato convenuto in giudizio il responsabile del servizio finanziario di un Comune, il quale aveva negli anni provveduto ad accreditare sul proprio conto corrente bancario delle somme di denaro, senza alcuna causa giustificativa.

Dopo l'invito a dedurre il dipendente ha restituito la somma di € 13.633,57, comprensivi di interessi moratori e sanzioni; pertanto, è stato citato a giudizio solo per la somma residua e non restituita.

Il Collegio ha ritenuto di assolvere il convenuto sul presupposto che non potesse essere



CORTE DEI CONTI

contestato al medesimo un comportamento distrattivo, avendo legittimamente percepito l'anticipazione del TFR, sulla base di una determina in tal senso, prodotta dalla difesa del convenuto ma mai reperita agli atti dell'amministrazione comunale.

La Procura ha fondato il proprio atto di appello sul presupposto che gli elementi forniti nell'atto di citazione ed espressivi della condotta distrattiva non siano stati valutati in aderenza alla prova logica che si fonda sulla valutazione unitaria delle allegazioni indiziarie.

L'appello verrà discusso all'udienza del 9 luglio 2026.

Sentenza n. 16/2025	Esito: Assoluzione
Giudizio: 4896	
Amministrazione danneggiata: Comune di Molveno	
Importo richiesto: € 29.000	N. convenuti in appello: 1
Importo condanna: € 0	

La Procura erariale aveva convenuto in giudizio gli amministratori comunali che avevano deliberato di transigere una lite inesistente con degli usurpatori di un fondo comunale e di venderglielo a un prezzo irrisorio con trattativa privata in luogo del ricorso a un confronto concorrenziale. Tale deliberazione aveva comportato la soccombenza in giudizio del Comune di fronte alle richieste dei proprietari del fondo limitrofo che si erano visti frustati nella richiesta di poter concorrere ad una procedura di vendita del terreno.

L'appello ha censurato la valutazione di insussistenza di colpa grave operata dal Collegio senza considerare le oggettive allegazioni attoree da cui si desumeva che non vi fosse alcuna lite da transigere con gli usurpatori del fondo e che la norma provinciale che richiedeva un confronto concorrenziale era stata addirittura richiamata dagli stessi avvocati i cui parerei informali sono stati valorizzati dal Collegio per escludere la gravità della colpa.

L'udienza è stata fissata per il 9 luglio 2026.

Giudizio 1° grado: 4878	Sentenza appellata: 11/2025
Esito 1° grado: Assoluzione	Giudizio appello: 62393
Amm. Dann.: Comune di Cavalese	Importo richiesto: € 23.507,37

Erano stati convenuti in giudizio, in via principale, il dipendente di un comune e, in via sussidiaria per responsabilità omissiva colposa, i segretari comunali succedutisi nel tempo in relazione all'assunzione, senza il prescritto requisito della laurea specialistica, di tale dipendente con incarico di funzionario di polizia municipale. A fronte della contestazione attorea che imputava al dipendente assunto di aver insidiosamente rappresentato il possesso



CORTE DEI CONTI

di un titolo differente da quello richiesto e ai segretari comunali di aver omesso la doverosa verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso, rispettivamente, al momento dell'ammissione al concorso del soggetto e al momento dell'assunzione in ruolo dello stesso, il collegio di prime cure ha ritenuto insussistente il dolo decettivo in capo al dipendente assunto mentre scriminata dal c.d. scudo erariale la condotta dei due segretari comunali, che il collegio qualificava come omissiva.

La Procura erariale, nel proprio atto di appello rilevava da un lato la sussistenza della condotta dolosa, contestata in via principale, del dipendente assunto, il quale era ben conscio dell'illegittimità della propria condotta decettiva, dall'altro, per quanto attiene alla responsabilità sussidiaria dei segretari comunali, che la verifica dei titoli di studio costituisse nel procedimento di assunzione una fase necessaria e prodromica rispetto all'adozione delle determinazioni illegittime, e, pertanto, detta verifica non solo non si poteva omettere ma era dotata di efficacia eziologica rispetto al danno contestato.

2.5) L'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi

L'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti costituisce un momento nevralgico per realizzare il principio di effettività delle tutele che, tramite il recupero finanziario del danno erariale, concretizza le potenzialità general-preventive dell'azione del pubblico ministero contabile.

La Procura regionale, nonostante le poche risorse a disposizione, ha continuato a monitorare e a dare impulso alla fase esecutiva ottenendo i risultati di seguito illustrati.

Va dato atto che, sul punto, le amministrazioni trentine hanno recepito le indicazioni contenute nella citata nota interpretativa dell'8 febbraio 2022 e, conseguentemente, nella fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, può ritenersi evoluta la sinergia tra Amministrazione, che deve eseguire, e Procura contabile, che deve vigilare, su tempestività e completezza del recupero.

L'attività esecutiva è stata rafforzata in ragione della sua semplificazione, a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'articolo 212 del codice di giustizia contabile, totalmente riscritto dall'articolo 26 D.lvo 149/2022, che non solo ha semplificato la forma del titolo per l'esecuzione forzata, richiedendo una copia conforme all'originale della sentenza di condanna (comma 1, art. 212) ma ha, inoltre, previsto che *“Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale”* (comma 2, art. 212).



CORTE DEI CONTI

Ammontano a € 491.410,74 le somme recuperate “per cassa” nel 2025 in fase di esecuzione delle sentenze di condanna.

In questa sede va, altresì, rilevato che, a seguito di attività istruttoria, nel corso del 2025 è stato recuperato il complessivo importo di € 120.565,37. Inoltre, si è condivisa la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio abbreviato, e dai convenuti che ne hanno fatto richiesta sono stati recuperati nel 2025 € 60.945,68. A seguito di adesione al rito monitorio sono stati recuperati € 535,90.

III. LA TUTELA DELLE FACOLTÀ DIFENSIVE

Con la direttiva n. 1/2022 si è disposta la digitalizzazione dei flussi di lavoro su piattaforma *Sharepoint*, predisposta per le esigenze della Procura di Trento. La digitalizzazione si è rivelata efficace nel consentire di razionalizzare, anche sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti.

A seguito del D.P. 126/2022, modificato e integrato dal D.P. 115/2024, i difensori delle parti accedono ai fascicoli istruttori mediante piattaforma FOL. La Segreteria della Procura, subito dopo la ricezione della procura alle liti, valutatane la regolarità, trasmette al legale una comunicazione di disponibilità del fascicolo, unitamente al manuale per l'accesso alla piattaforma. In questa fase di transizione la Segreteria è impegnata nel fornire supporto ai legali per quanto concerne l'accesso alla piattaforma.

Nel 2025, infine, sono state avanzate quattro richieste di rito abbreviato; per le quali, verificata la sussistenza dei presupposti, è stato dato parere positivo da parte della Procura. Altrettanto è avvenuto per le due ammissioni al rito monitorio.

Il Procuratore regionale



CORTE DEI CONTI

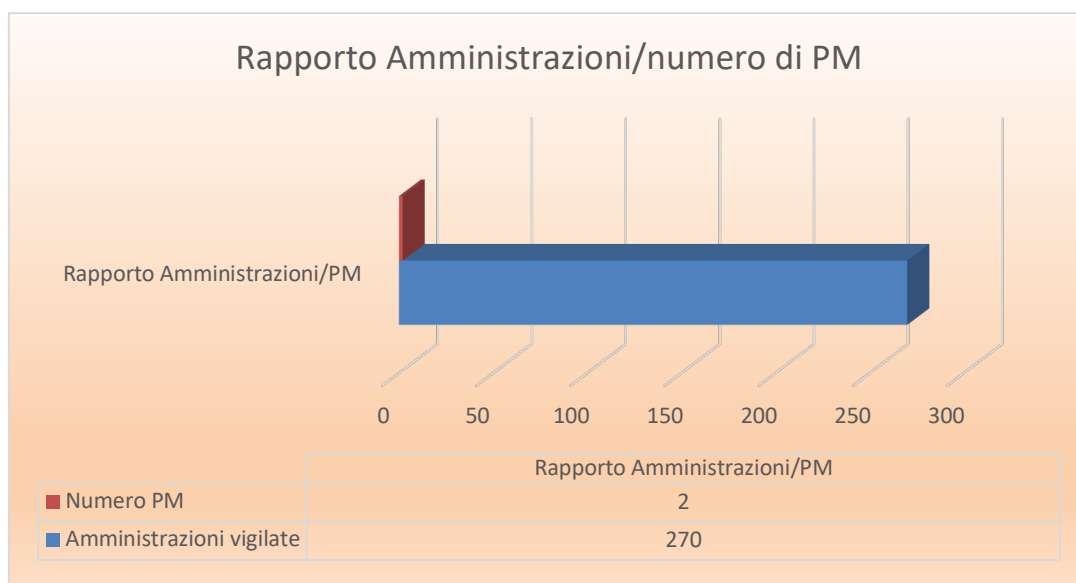
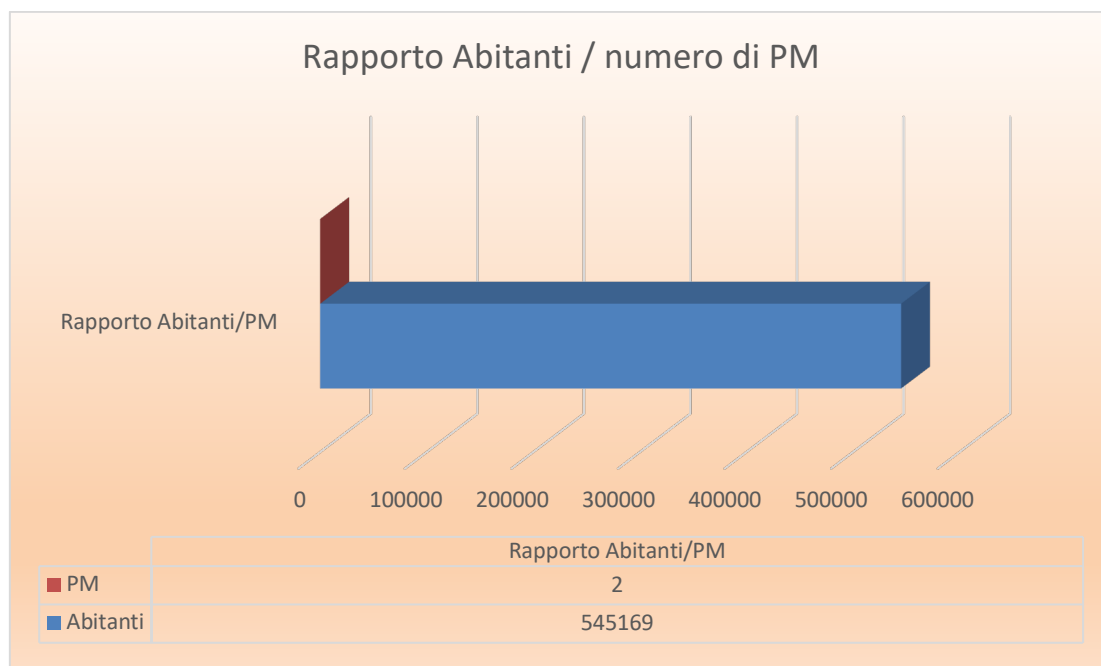
INDICE DEI GRAFICI

Contesto territoriale	II
Flusso generale	III
Attività istruttoria.....	VI
Attività in fase di giudizio	VII
Sentenze di 1° grado	VIII
Sentenze di 2° grado	IX
Attività in fase di esecuzione	X



CORTE DEI CONTI

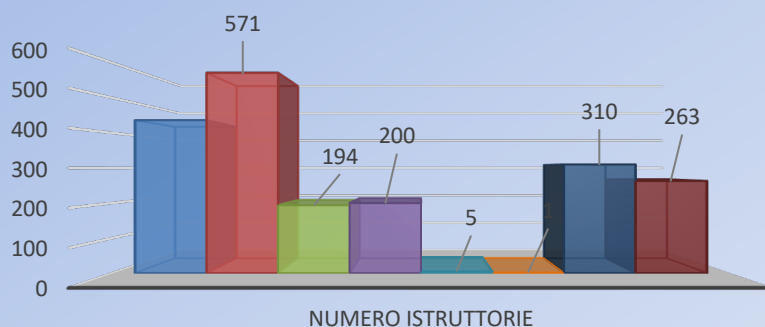
1 CONTESTO TERRITORIALE



CORTE DEI CONTI

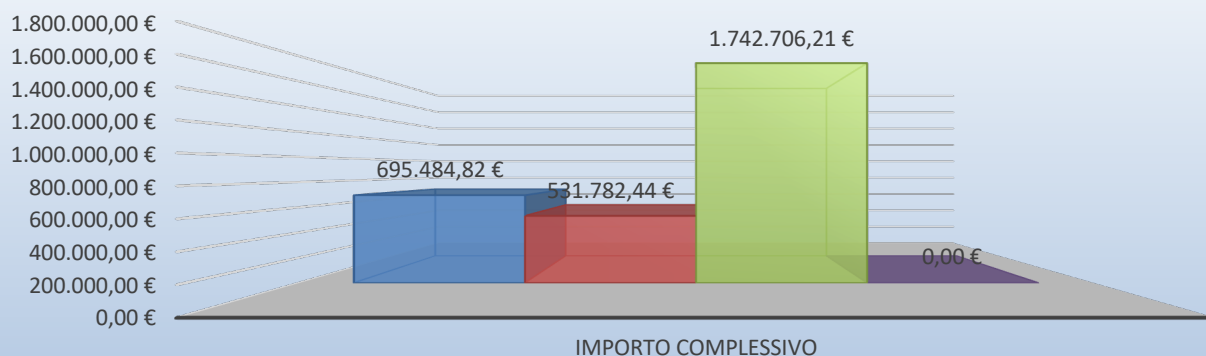
2 FLUSSO GENERALE

Responsabilità amministrativa 2025



	Numero istruttorie
■ Giacenza inizio anno	436
■ Denunce pervenute	571
■ Archiviazioni immediate ex art. 54 cgc	194
■ Istruttorie Aperte	200
■ Citazioni	5
■ Istruttorie riunite	1
■ Istruttorie archiviate	310
■ Giacenza fine anno	263

Rappresentazione finanziaria anno 2025

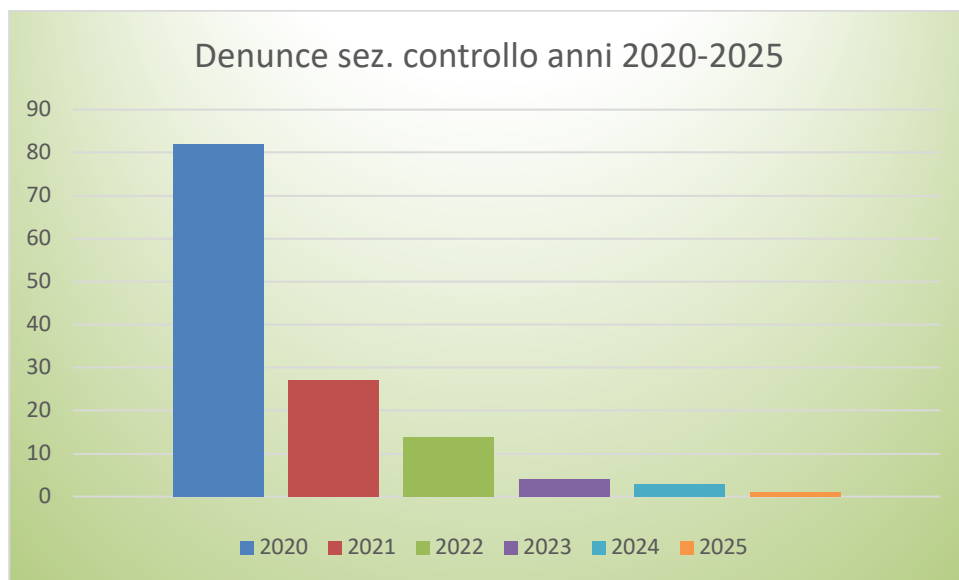
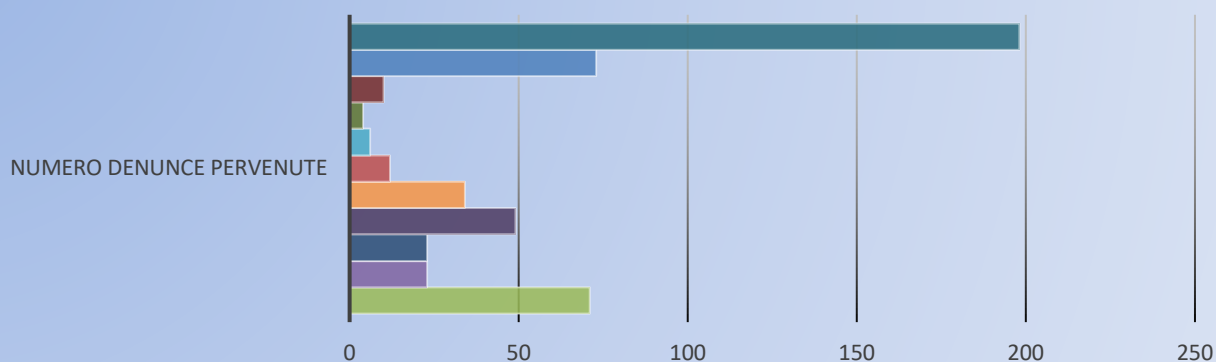


	Importo complessivo
■ Inviti a dedurre	695.484,82 €
■ citazioni	531.782,44 €
■ Appelli	1.742.706,21 €
■ Riassunzioni	0,00 €



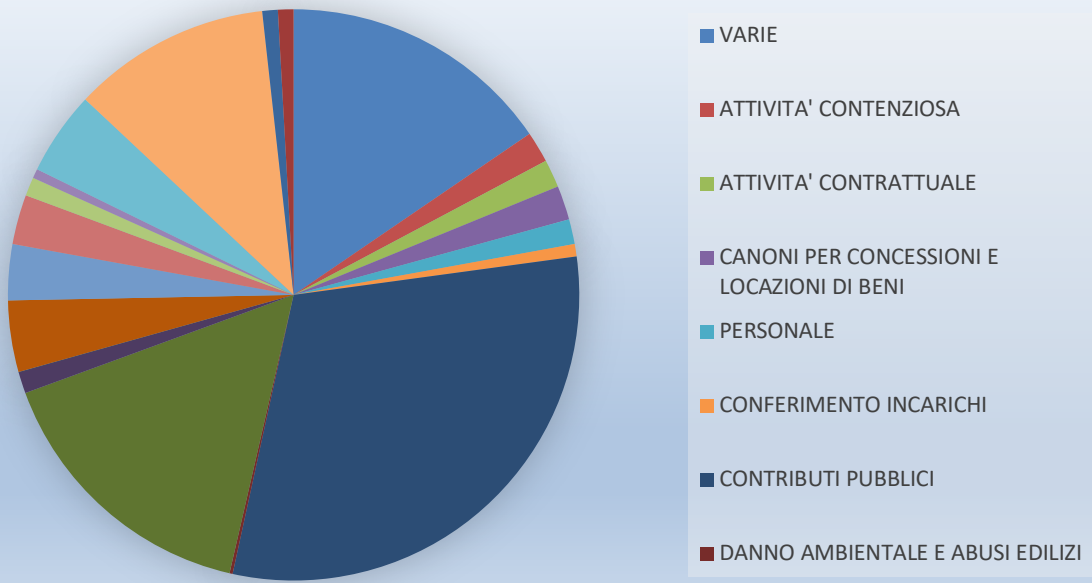
CORTE DEI CONTI

Provenienza denunce 2025



CORTE DEI CONTI

Eventi denunciati



CORTE DEI CONTI

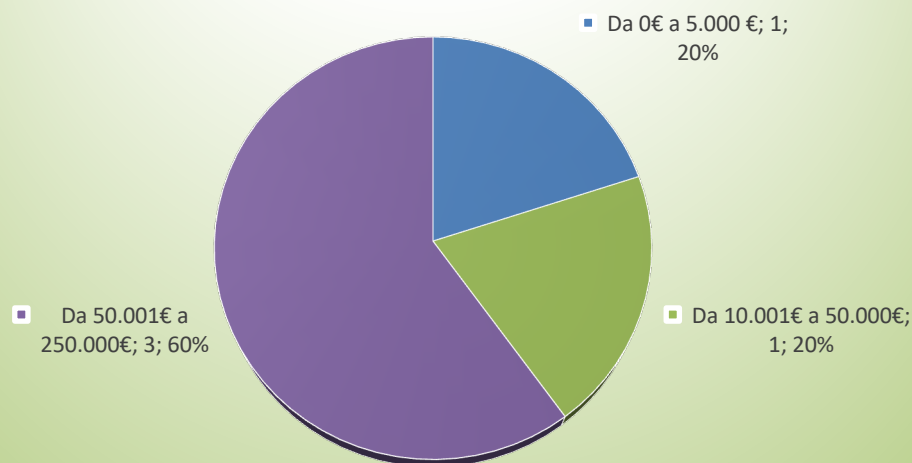
3 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA



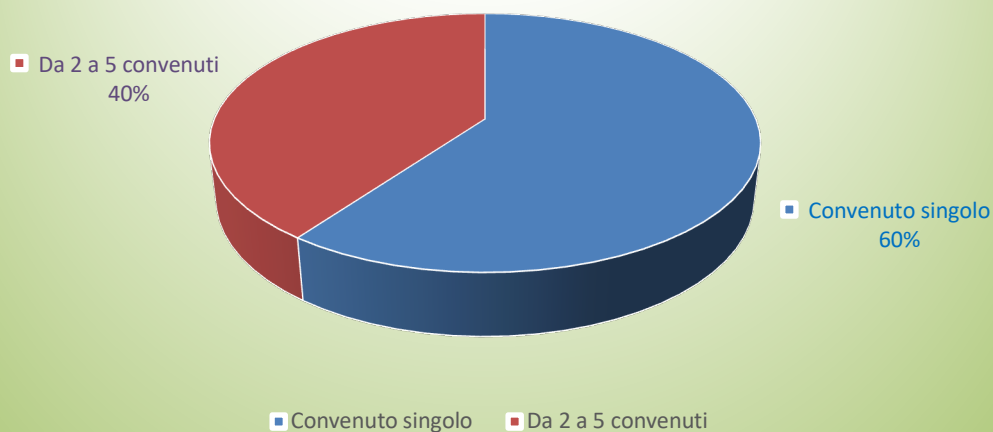
CORTE DEI CONTI

4 ATTIVITÀ IN FASE DI GIUDIZIO

Atti di citazione per importo contestato anno 2024

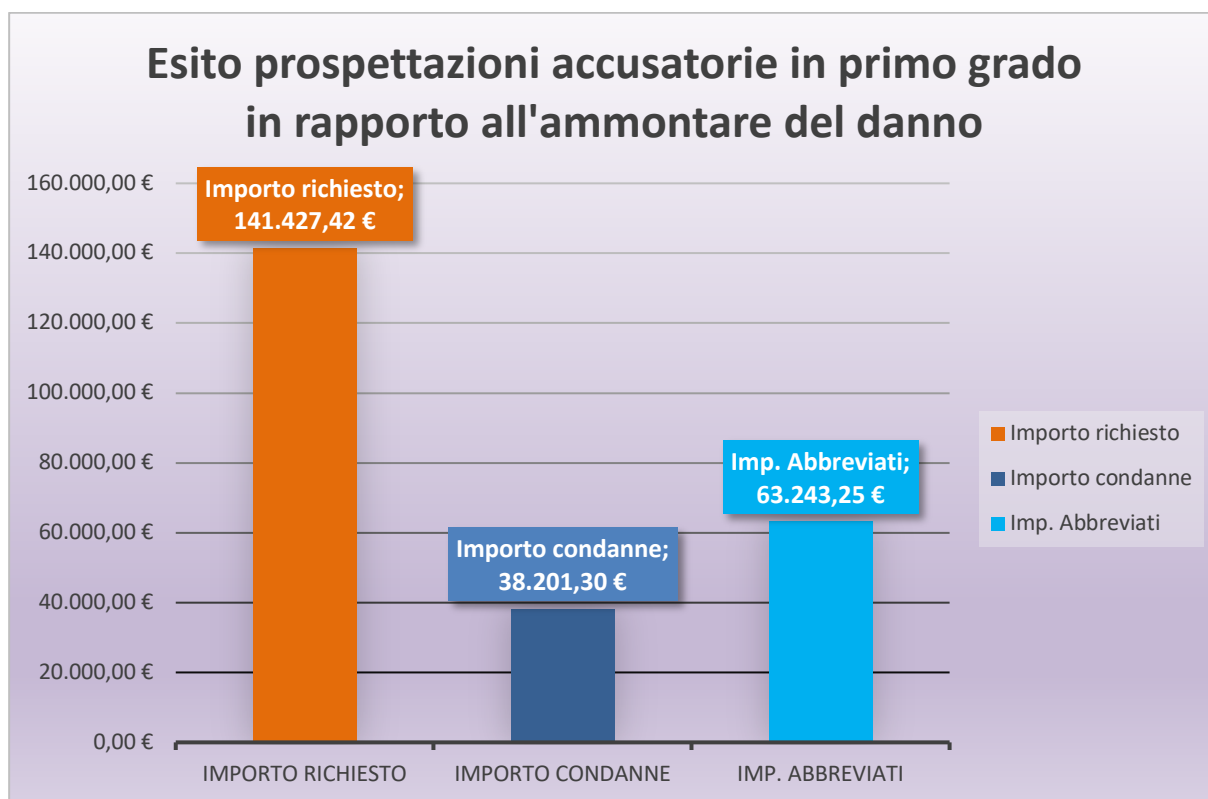
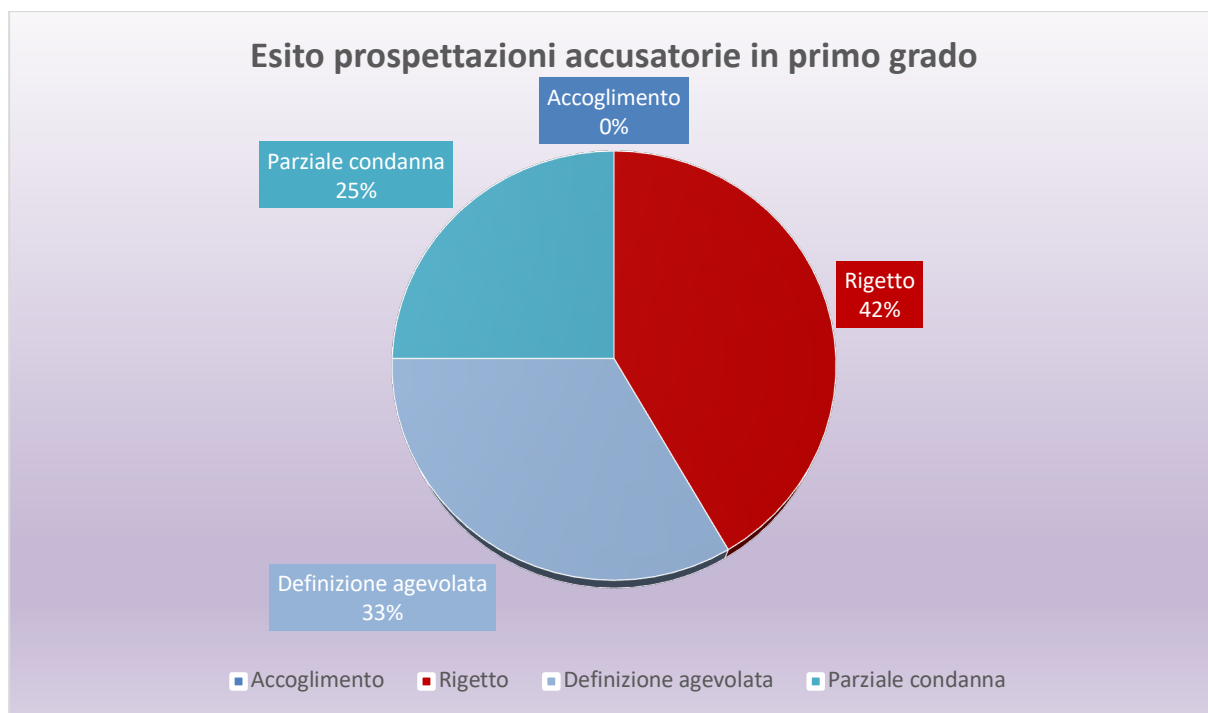


Atti di citazione per numero di convenuti anno 2025



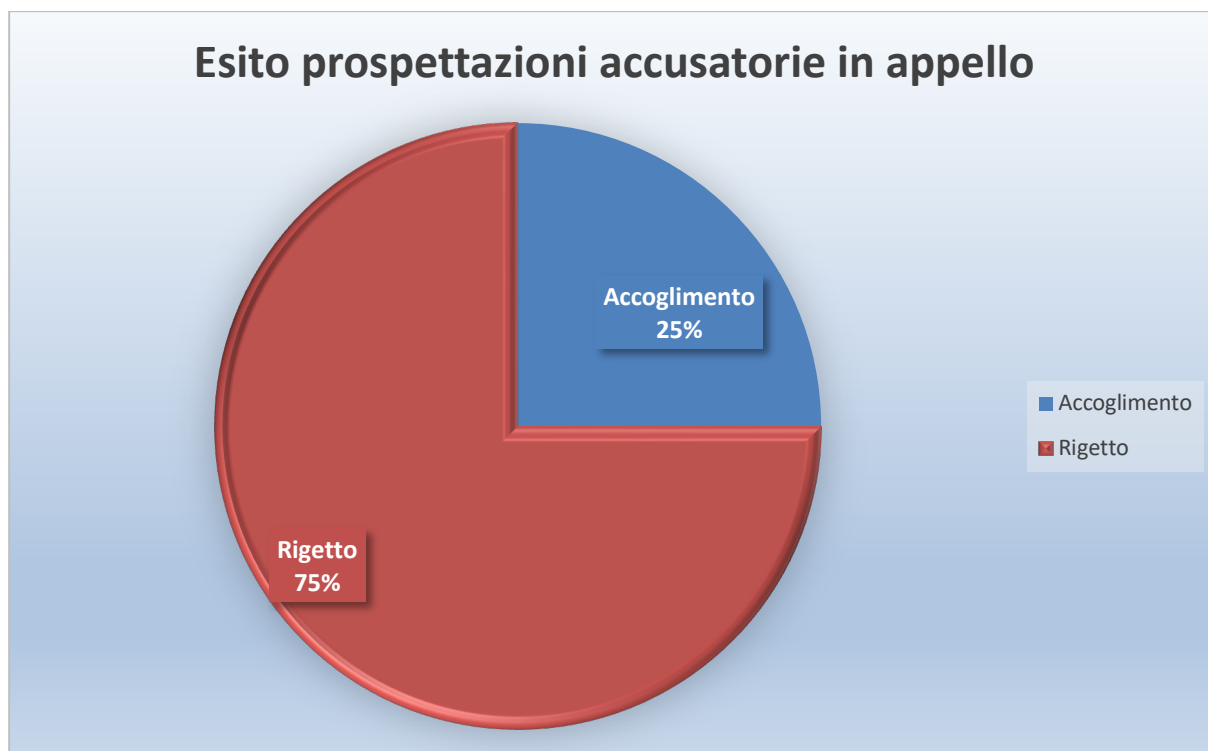
CORTE DEI CONTI

5 SENTENZE DI 1° GRADO



CORTE DEI CONTI

6 SENTENZE DI 2° GRADO



CORTE DEI CONTI

7 ATTIVITÀ IN FASE DI ESECUZIONE



CORTE DEI CONTI

